

Allegato parte integrante
BANDO

INSERIMENTO NELL'ULTERIORE FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 COMMA 2 QUATER DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006 N.5): TERMINI, MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 DICEMBRE 2014, N.11-13/LEG).

Articolo 1

Articolazione delle graduatorie provinciali per titoli

1. Questo bando disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli secondo quanto previsto dall'articolo 92 comma 2 quater della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*).
2. L'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli viene formulata in relazione ai seguenti insegnamenti/classi di concorso: EEEE (scuola primaria), 3/A (Arte del disegno animato), 4/A (Arte del tessuto, della moda e del costume), 5/A (Arte del vetro), 6/A (Arte della ceramica), 7/A (Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria), 8/A (Arte della grafica e dell'incisione), 9/A (Arte della stampa e del restauro del libro), 10/A (Arte dei metalli e dell'oreficeria), 18/A (Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica), 21/A (Discipline pittoriche), 22/A (Discipline plastiche), 23/A (Disegno e modellazione odontotecnica), 24/A (Disegno e storia del costume), 25/A (Disegno e storia dell'arte), 27/A (Disegno tecnico ed artistico), 28/A (Educazione artistica), 31/A (Educazione musicale istituti di istruzione secondaria di II grado), 32/A (Educazione musicale nella scuola media) 63/A (Tecnica della e ripresa cinematografica e televisiva), 64/A (Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva), AA77 (Arpa), AB77 (Chitarra), AC77 (Clarinetto), AD77 (Corno), AE77 (Fagotto) AF77 (Fisarmonica), AG77 (Flauto), AH77 (Oboe), AI77 (Percussioni), AJ77 (Pianoforte), AK77 (Saxofono), AL77 (Tromba), AM77 (Violino) e AN77 (Violoncello).
3. Non è consentito l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli dei docenti con contratto a tempo indeterminato.
4. Ai sensi dall'articolo 92 comma 2 ter della legge 5 del 2006 le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012, aggiornate secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 790 del 3 maggio 2013 ed integrate secondo quanto previsto dal presente bando, hanno durata indeterminata.

Articolo 2

Inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 9 i docenti che negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato:

- a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

2. Ai fini della formulazione dell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, si fa riferimento alle classi di concorso indicate nella tabella A, annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Le classi di abilitazione di cui alla legge provinciale n. 5 del 2006 e al regolamento corrispondono alle classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998.

3. Ai fini della formulazione dell'ulteriore fascia per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado si fa riferimento alla tipologia di strumenti musicali prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 (Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9).

Articolo 3

Norme comuni

1. La struttura provinciale competente in materia di gestione del personale docente, di seguito denominata "struttura provinciale competente", per gli aspiranti che chiedono l'inserimento nell'ulteriore fascia per graduatorie diverse da quelle di strumento musicale provvede alla valutazione dei titoli di accesso sulla base di quanto stabilito dall'allegato C del decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2014, n. 11-13/ Leg (*Nuovo regolamento per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge 7 agosto 2006 n.5) e modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n.23-130/Leg ("Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5))*) di seguito denominato "regolamento" e dei titoli culturali sulla base di quanto previsto dall'allegato A al regolamento; per gli aspiranti che chiedono l'inserimento nell'ulteriore fascia per le graduatorie di strumento musicale la valutazione dei titoli culturali viene effettuata sulla base di quanto previsto dall'allegato B.

2. Per la valutazione dei titoli di servizio d'insegnamento o di didattica previsti rispettivamente dalla lettera B degli allegati A e B al regolamento, sono considerati utili i titoli maturati entro il 31 agosto 2013.

3. L'aspirante docente può chiedere l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e del conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del regolamento, l'aspirante docente che chiede l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli non può essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia; conseguentemente gli aspiranti docenti iscritti anche con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia possono chiedere l'iscrizione nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali purché dichiarino nell'apposita sezione del modello di domanda di avere richiesto la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di provenienza. L'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali

per titoli comporta la cancellazione da tutte le graduatorie delle province di precedente inclusione.

5. Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie ad esaurimento a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti prevista dalla legge 3 maggio 1999, n.124, mantengono il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia. Qualora gli stessi aspiranti, avendone titolo, intendano inserirsi in altra graduatoria, devono necessariamente chiedere tale inserimento in una delle due province.

Articolo 4

Inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli

Norme specifiche ad esclusione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Ad ulteriore specificazione di quanto stabilito dall'allegato A e C al regolamento si precisa quanto segue:

a) ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.4) dell'allegato C al regolamento, l'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima il punteggio aggiuntivo di 30 punti e alla/e altra/e abilitazione/i corrispondente/i 6 punti ciascuna in tal caso resta fermo quanto previsto dalle lettere h) e i) del punto B.4) dell'allegato A al regolamento;

b) a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) dell'allegato A al regolamento, non può superare il limite massimo di 12 punti;

c) i periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non possono superare i sei mesi per ciascun anno scolastico;

d) il servizio per attività di sostegno svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa nell'area disciplinare di riferimento di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio; analogamente il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale grado di scuola per la quale si è in possesso del titolo di accesso;

e) il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;

f) sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di perfezionamento ad esso equiparati per legge o per statuto secondo quanto previsto dall'allegato 4 (Diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca);

g) l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Articolo 5

Inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della valutazione, i titoli artistico-professionali previsti dalla lettera C dell'allegato B al regolamento, devono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione che deve essere inviata le modalità previste dall'articolo 11.

2. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali e la valutazione dei medesimi, distinte per l'insegnamento di ciascun strumento musicale, sono effettuate dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento, sulla base di quanto stabilito dall'allegato B lettera C del regolamento.

3 Per gli aspiranti docenti che hanno presentato la relativa certificazione o attestazione all'atto dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento, vale il riferimento alla predetta documentazione e il relativo punteggio conseguito.

4. Gli aspiranti docenti di cui al comma 3 del presente articolo che in relazione ai titoli artistico-professionali non hanno già avuto il riconoscimento del massimo punteggio (66 punti) devono presentare esclusivamente i titoli artistico-professionali conseguiti successivamente al 30 giugno 2014, termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie d'istituto indetta ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 26 maggio 2014 ovvero già posseduti ma non presentati entro la data del 30 giugno 2014.

5. Gli aspiranti docenti che non hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento e quelli di cui al comma precedente devono presentare i titoli artistico-professionali secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

Attribuzione del punteggio per il servizio effettivamente prestato con continuità

1. Ai sensi della lettera B delle tabelle A e B allegate al regolamento, sono attribuiti quindici punti per il servizio effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, parificate o parificate del territorio provinciale; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno scolastico.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del regolamento, in ordine all'attribuzione dello specifico punteggio per il servizio effettivamente prestato si considera servizio effettivo quello prestato con il possesso del prescritto titolo di studio per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso durante il periodo di attività didattica delle istituzioni scolastiche previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami, e per il quale sono stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge sono utili ai fini del computo del servizio prestato con continuità.

4. Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

5. Inoltre non è utile, ai fini della valutazione della continuità del servizio, il servizio prestato nelle scuole materne statali, presso gli istituti di formazione provinciali, oggi denominati istituzioni formative provinciali, nonché presso enti o associazioni senza fini di lucro aventi per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento, oggi denominate istituzioni formative paritarie.

Articolo 7

Attività didattica di sostegno

1. Per l'insegnamento su posti di sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nell'ulteriore fascia, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente e siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.
2. Per l'insegnamento di scuola primaria è predisposto il rispettivo elenco di sostegno.
3. Per tutti gli insegnamenti di scuola secondaria di primo grado è compilato un unico elenco. In tale elenco ciascun aspirante docente è inserito in base al migliore punteggio conseguito in qualsiasi graduatoria relativa agli insegnamenti di scuola secondaria di primo grado.
4. Per tutti gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado è compilato un unico elenco. In tale elenco ciascun aspirante docente è inserito in base al migliore punteggio conseguito in qualsiasi graduatoria relativa agli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado.
5. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per l'ulteriore fascia della graduatoria provinciale per titoli per lo strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, e alla conseguente disomogeneità dei punteggi da attribuirsi in tale graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti docenti delle restanti graduatorie, anche i docenti di strumento musicale sono inseriti nell'elenco di sostegno con il punteggio determinato sulla base della corrispondente tabella di valutazione allegata al regolamento utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da aspiranti docenti assunti dalla graduatoria provinciale per titoli per lo strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato per lo specifico strumento.

Articolo 8

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti docenti debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalla vigente normativa per il collocamento a riposo;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere titolare del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - c) idoneità psico-fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti; in tale caso, l'aspirante docente può farsi assistere da un medico di fiducia assumendone la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver

perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della loro invalidità non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli alunni loro affidati;

d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;

e) assenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

f) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. Protocollò n.5274 del 7 ottobre 2013;

c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Non possono partecipare alla procedura coloro che:

a) non siano in possesso dei requisiti richiesti dai commi 1 e 2 di questo articolo;

b) sono stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;

c) nei cinque anni precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda:

-sono stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o giusta causa;

-sono stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici);

-sono incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione;

d) hanno maturato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i requisiti previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d'ufficio; non potranno altresì essere-assunti coloro che alla data di decorrenza del contratto di assunzione hanno maturato i requisiti di cui sopra.

4. Nella domanda deve essere dichiarato l'avvenuto versamento della tassa concorsuale di Euro 25,00 con la causale "Inserimento ulteriore fascia GPT" effettuato in uno dei seguenti modi:

Versamento tesoreria P.A.T.

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079;

CODICE ENTE: 400;

Bonifico bancario

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il tesoriere capofila della P.A.T.-Unicredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITM10HV.

- Versamento/bonifico c.c. postale

versamento diretto sul conto corrente postale n. 295386 intestato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Tesoreria, presso UniCredit Banca S.p.a. - Agenzia Trento - Via Galilei 1, 38122 Trento

Per i versamenti sul sistema BancoPosta indicare le seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	73	M	07601	01800	000000295386

e, in aggiunta, per i versamenti dall'estero:

CODICE BIC: BPPIITRRXXX

5. Tutti gli aspiranti docenti sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione.

6. L'esclusione è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante docente nella domanda o sulla base della documentazione prodotta o sulla base di accertamenti svolti dalla struttura provinciale competente.

Articolo 9

Modalità di presentazione delle domande di inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli

1. La domanda di inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli deve essere presentata utilizzando la procedura POLIS a **partire dalle ore 9 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e fino alle ore 14 del trentesimo giorno successivo**; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Gli aspiranti docenti presentano la domanda esclusivamente attraverso istanza on-line. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Ai fini del comma 1, il candidato utilizza la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente bando.

3. Gli aspiranti docenti residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità consolare italiana secondo le apposite istruzioni riportate nell'allegato tecnico; quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici al Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali, che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal servizio competente, per il tramite dell'Autorità consolare italiana, i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. E' comunque ammessa la possibilità di presentare domanda di partecipazione alla procedura di inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano, seguendo le apposite istruzioni riportate nell'allegato tecnico.

4. Il presente bando è pubblicato sul portale tematico del sistema educativo Trentino www.vivoscuola.it.

Articolo 10

Utilizzazione delle graduatorie provinciali per titoli

1. Le graduatorie provinciali per titoli, integrate secondo le disposizioni del presente bando sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, secondo le modalità stabilite dall'articolo 89, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato su posti di sostegno sono effettuate con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamento.

3. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria della classe di concorso per la quale la nomina stessa è stata proposta. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali comporta la decadenza sia dall'elenco del sostegno sia dalla graduatoria della classe

di concorso o posto d'insegnamento che ha determinato l'inserimento nell'elenco del sostegno.

Articolo 11

Presentazione di documentazione in forma cartacea e regolarizzazione domande

1. I servizi di insegnamento svolti presso le scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica dei Paesi appartenenti all'Unione Europea devono essere comprovati tramite certificati prodotti in originale o in copia autenticata, con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del paese di provenienza o da traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il certificato è stato formato ed operante in Italia.

2. I titoli artistico-professionali devono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione che deve essere inviata nei termini e con le modalità di cui al seguente comma.

3. La documentazione di cui ai commi precedenti deve essere prodotta al Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali -Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale docente- sito in Trento, via G. Gilli 3 entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 9 comma 1, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente;
- via posta: in questo caso farà fede il timbro a datario dell'ufficio postale che accetta la domanda;
- via fax al numero 0461/497287;
- tramite posta elettronica certificata (pec): serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

Articolo 12

Scelta delle sedi per le graduatorie d'istituto

1. Gli aspiranti docenti già iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli ovvero nelle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017 mantengono le sedi espresse secondo i termini e le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 905 del 9 giugno 2014.

2. Gli aspiranti docenti non iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli ovvero nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento possono compilare l'apposita sezione del modulo di domanda indicando fino ad un massimo di 15 istituzioni scolastiche, per il medesimo posto d'insegnamento o classe di concorso cui è riferita la graduatoria, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto di I fascia.

Articolo 13

Pubblicazione dell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli, reclami e ricorsi

1. Il dirigente della struttura provinciale competente pubblica sul portale tematico del sistema educativo trentino: www.vivoscuola.it, l'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli

provvisoria secondo le disposizioni di questa deliberazione. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo. Nel caso di parità di punteggio verranno applicati i titoli di preferenza di cui all'allegato 3. Per gli aspiranti docenti interessati la graduatoria riporta altresì il possesso del titolo di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno, dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.

2. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti appositi elenchi, articolati in fasce e distinti per ciascuna lingua straniera (tedesco, inglese), nei quali sono inseriti, sulla base della posizione occupata nella ulteriore fascia della graduatoria provinciale per titoli, gli aspiranti docenti in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) di questo comma. La formulazione degli elenchi per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o nell'ambito dei corsi speciali abilitanti, oppure in relazione allo specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;

b) aspiranti docenti in possesso delle lauree previste dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso 45/A o 46/A per le lingue straniere tedesco o inglese;

c) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova di accertamento indetta dall'allora struttura provinciale competente.

3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 di questo articolo, gli aspiranti docenti interessati possono presentare reclamo avverso le graduatorie provvisorie. Il dirigente della struttura provinciale competente procede, anche in autotutela, alle necessarie correzioni della graduatoria.

4. Ultimate le operazioni di propria competenza, il dirigente della struttura provinciale competente pubblica sul portale tematico del sistema educativo trentino: www.vivoscuola.it, l'ulteriore fascia definitiva delle graduatorie provinciali per titoli. Tale pubblicazione costituisce risposta ai reclami presentati: non si procede a risposte individuali ai reclami.

5. Avverso l'ulteriore fascia definitiva delle graduatorie provinciali per titoli è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, rispettivamente entro centoventi giorni o sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda o l'esclusione dalla procedura.

6. Gli aspiranti docenti che hanno presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione o l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. L'inserimento con riserva non consente all'aspirante docente di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato.

Articolo 14

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. L'aspirante all'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli presenta domanda secondo le modalità previste dall'articolo 9.

2. Nel modulo di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici, i quali andranno presentati come indicato all'art. 12. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, ottenuta secondo le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 14 di questa deliberazione, di specializzazione sul sostegno il diritto alla riserva dei posti (allegato 2) o alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punteggio (allegato 3), il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.

3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, gli aspiranti interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*), in quanto disoccupati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli aspiranti docenti sono informati che il trattamento dei dati personali da essi forniti al fine dell'aggiornamento nelle graduatorie provinciali per titoli, o comunque acquisiti a tale scopo dalla struttura provinciale competente, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli ed avviene, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Inoltre i dati, resi anonimi, possono essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati personali:

a) è finalizzato alla migliore e omogenea organizzazione della procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per titoli;

b) è effettuato in modo manuale e/o informatizzato, in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle persone; i dati sono conservati presso il Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali Via Gilli 3, 38121 Trento, per i tempi prescritti dalle norme di legge.

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli per l'inserimento nell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli.

4. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica ed economica dell'aspirante docente.

5. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante 15, Trento. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali, via Gilli 3, 38121 Trento.

6. In relazione al trattamento dei dati, l'aspirante docente può far valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

Articolo 16
Disposizioni finali

1. La struttura provinciale competente effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive riportate nelle domande di inserimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e dalla delibera della Giunta provinciale n. 2389 del 4 ottobre 2002 e s.m..
2. Il dirigente della struttura provinciale competente può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti docenti che risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione previsti dall' articolo 8 di questo bando.
3. I contenuti del bando sono conformi al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7)" e successive modifiche e integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia.
4. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n.246".
5. Per quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della Provincia), dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quanto previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.